

PS6813 - KELLOGG'S OPTIVITA-CON BETAGLUCANO RIDUCE IL COLESTEROLO

Provvedimento n. 22463

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 24 maggio 2011;

SENTITO il Relatore Dottor Antonio Pilati;

VISTO il Titolo III del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante "*Codice del Consumo*", come modificato dal Decreto Legislativo 2 agosto 2007, n. 146 (di seguito, Codice del Consumo);

VISTO il "*Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pratiche commerciali scorrette*", adottato con delibera dell'Autorità del 15 novembre 2007, pubblicata nella G.U. n. 283 del 5 dicembre 2007, ed entrato in vigore il 6 dicembre 2007 (di seguito, Regolamento);

VISTE le comunicazioni pervenute in data 18 gennaio, 23 febbraio, 28 marzo, 1° e 8 aprile 2011 con le quali la società Kellogg Italia S.p.A. ha presentato impegni ai sensi dell'articolo 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell'articolo 8 del Regolamento;

VISTI gli atti del procedimento;

I. LA PARTE

1. Kellogg Italia S.p.A. (di seguito anche Kellogg), in qualità di professionista, con sede legale a Vimercate (MB), è attiva nella produzione, *import-export*, vendita e commercio – in Italia e all'estero – di vari prodotti alimentari. Il bilancio della società, relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2009, presenta ricavi per oltre centoottantasei milioni di euro.

II. LA PRATICA COMMERCIALE

2. Il procedimento concerne il comportamento posto in essere dal professionista e consistente nelle modalità di pubblicizzazione del prodotto *Optivita*, fiocchi di cereali integrali, attraverso le indicazioni riportate sulla confezione del medesimo prodotto e all'interno dei siti *internet* aziendali.

3. La confezione cartonata da 300 gr. di *Optivita*¹ recava, sulla parte anteriore e sotto alla denominazione del prodotto, con rilevante evidenza dimensionale e cromatica, la dicitura "*Naturalmente ricco di BETAGLUCANO che aiuta a ridurre il COLESTEROLO*". Nel bordo inferiore della scatola comparivano le parole *Integrali*, *Basso contenuto di grassi saturi*, *Basso contenuto di sale*, connotate, ciascuna, da un segno di spunta.

4. Sul retro della confezione era annotato il messaggio "*DA OGGI PER RIDURRE IL COLESTEROLO PUOI PARTIRE DA UNA BUONA COLAZIONE*". Si aggiungeva, a caratteri più piccoli, che: "*Tenere sotto controllo il colesterolo è una buona abitudine per la salute di oggi e di domani. Per questo Kellogg's ha creato Optivita, gustosi cereali naturalmente ricchi di betaglucano che giorno dopo giorno può aiutarti a controllare il colesterolo in modo naturale*". Più sotto ancora, nella sezione intitolata "*Il segreto di OPTIVITA: il BETAGLUCANO*", erano fornite sintetiche informazioni su tale fibra, distinte in tre riquadri², quindi si aggiungeva: "*In più, i cereali OPTIVITA hanno un basso contenuto di grassi saturi, tra i principali responsabili dell'innalzamento del colesterolo, e di sale*".

In fondo, era riportato, a caratteri evidenziati in rosso: "*per aiutarti a ridurre il COLESTEROLO*" seguito – in caratteri più piccoli e di colore contrastante - da "*scegli Optivita a colazione – Segui una dieta povera di grassi...e uno stile di vita attivo*"³.

5. Nel proprio sito *internet* - www.kellogg.it - il professionista dedicava ampio spazio alla promozione del prodotto in esame. All'indirizzo <http://www.kelloggs.it/pages/prodotti.aspx> cliccando sull'immagine riproducente la confezione dei cereali, si giungeva a una pagina in cui era annotato: "*I fiocchi di Optivita sono ricchi soprattutto di avena integrale, fonte naturale di Betaglucano, che contribuisce a ridurre il colesterolo. In più hanno un basso contenuto di grassi saturi, tra i principali responsabili dell'innalzamento del colesterolo, e di sale*".

6. Dalla suddetta pagina si giungeva al sito www.optivita.it (pure riferibile al professionista) nel quale era costantemente ribadito che i fiocchi omonimi sono "*un aiuto naturale per il colesterolo*". Il sito era articolato in quattro

¹ [Acquisita d'ufficio, in data 6 dicembre 2010.]

² [Nel primo: "*Il BETAGLUCANO è una fibra solubile presente nell'avena integrale, ingrediente principale di OPTIVITA*"; nel secondo: "*Studi scientifici dimostrano che gli alimenti ricchi di BETAGLUCANO, all'interno di una dieta povera di grassi e uno stile di vita sano e attivo, possono aiutarti a ridurre il livello di colesterolo*"; "*Durante la digestione, infatti, il BETAGLUCANO si lega al colesterolo in eccesso, contribuendo a diminuirne l'assorbimento e facilitandone l'eliminazione*".]

³ [In uno dei lati del medesimo involucro è espressamente annotato: "*Una tazza di Optivita apporta almeno 1 gr. di betaglucano, naturalmente contenuto nella crusca di avena, contribuendo così a fornire parte della quantità giornaliera ritenuta utile per il tuo benessere*". Dal lato opposto della confezione, vengono analiticamente elencati ingredienti e relative percentuali, nonché una tabella nutrizionale illustrativa dei valori medi per 100 grammi di prodotto e per 40 grammi di prodotto in aggiunta a 125 gr di latte parzialmente scremato: nella tabella è annotato, tra l'altro, l'apporto di fibre (8 gr. e 3 gr. rispettivamente per 100 e 40 gr. di fiocchi) recato dal prodotto senza tuttavia precisare lo specifico quantitativo di betaglucani ivi contenuto.]

pagine, tutte accessibili dalla relativa *home-page*: due di esse recavano un'analitica descrizione del prodotto nelle distinte varianti "classico" e "con nocciole e mandorle"⁴.

7. In distinte pagine *web*, del pari accessibili dalla *home page* del sito *www.optivita.it*, venivano fornite informazioni, rispettivamente, sul colesterolo e sul betaglucano: in quest'ultima (intitolata, appunto, "Il segreto di Optivita: il betaglucano"), si esordiva espressamente con "È arrivata la prima colazione che ti aiuta a ridurre il colesterolo"⁵.

III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO: LA PRESENTAZIONE DEGLI IMPEGNI

1) L'iter del procedimento

8. Sulla base di informazioni acquisite d'ufficio ai fini dell'applicazione del Codice del Consumo, nonché alla luce della segnalazione pervenuta da parte dell'Associazione *Indipendente di Consumatori- ALTROCONSUMO*⁶ in data 27 dicembre 2010 è stato comunicato al professionista l'avvio del procedimento istruttorio PS6813, con contestuale richiesta di informazioni.

9. In detta comunicazione è stato ipotizzato che la condotta di Kellogg potesse integrare una violazione degli artt. 20, comma 2, 21, comma 1, lettera b), 22 e 23, comma 1, lettera s), del Codice del Consumo, in quanto le modalità con le quali nei messaggi pubblicitari veniva presentato il prodotto - nello specifico, accreditando al medesimo, effetti coadiuvanti nella riduzione del colesterolo in virtù del contenuto di betaglucani recato dall'alimento in specifico quantitativo per porzione - e le omissioni informative riscontrabili potevano essere contrarie alla diligenza professionale ed idonee a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore, segnatamente quello più vulnerabile affetto da ipercolesterolemia. La condotta era apparsa, in particolare, in possibile contrasto con il parere dell'Autorità Europea della Sicurezza Alimentare-EFSA, pubblicato ad ottobre 2009, in merito ai *claim* ammissibili per alimenti contenenti betaglucani⁷.

10. In data 18 gennaio 2011 è pervenuta una documentata memoria difensiva da parte del professionista corredata dalla presentazione di impegni, ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento, seguita da integrazioni documentali pervenute il successivo 26 gennaio.

11. In esito a richiesta del professionista⁸, è stata effettuata un'audizione del medesimo in data 17 febbraio 2011. E' quindi pervenuta, il 23 marzo 2011, un'istanza di presentazione di impegni ad integrazione di quelli già presentati. Il 28 marzo, il 1° e il 5 aprile 2011, Kellogg ha trasmesso ulteriori integrazioni degli impegni già presentati.

12. L'11 aprile 2011 è stata comunicata a Kellogg la data di conclusione della fase istruttorie, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del Regolamento.

13. In esito a specifica richiesta del professionista, avanzata il 18 aprile 2011, questi ha effettuato accesso agli atti del procedimento in data 19 aprile 2011 ed ha trasmesso, il 20 aprile 2011, una memoria conclusoria.

14. Il 22 aprile 2011 è stato richiesto, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, del Codice del consumo, il parere dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, pervenuto il successivo 20 maggio 2011.

2) Gli elementi acquisiti e gli impegni del professionista

15. Dalla documentazione complessivamente trasmessa dal professionista nel corso del procedimento, è emerso che Optivita è stato commercializzato in Italia a partire dal 30 marzo 2007 attraverso i canali di grande distribuzione e dettaglio, realizzando, dal lancio sino a dicembre 2010, volumi e valori di vendita decrescenti⁹. La campagna

⁴ [Relativamente a quest'ultima, venivano illustrati sia gli ingredienti che i valori nutrizionali tra i quali, in particolare figuravano: a) 19 gr. di zuccheri, 12 gr. di grassi (di cui 1,5 saturi) e 7 grammi di fibre per un etto di prodotto; b) 14 gr. di zuccheri, 7 gr. di grassi (di cui 2,5 saturi) e 3 grammi di fibre per 40 grammi di prodotto in aggiunta a 125 gr di latte parzialmente scremato. La medesima tabella precisava che un etto di prodotto ammonta a 400 calorie.]

⁵ [La pagina recitava, testualmente: "E' arrivata la prima colazione che ti aiuta a ridurre il colesterolo. Kellogg's Optivita, gustosi fiocchi di cereali ricchi di Betaglucano, un aiuto naturale per ridurre il colesterolo. Esistono, infatti, alimenti che contengono principi nutritivi che, inseriti all'interno di una dieta povera di grassi e uno stile di vita sano e attivo, sono in grado di aiutare a ridurre naturalmente il colesterolo. Come il Betaglucano, che è una fibra solubile presente nell'avena integrale, ingrediente principale di Optivita. Il Betaglucano è in grado di catturare il colesterolo in eccesso nell'organismo favorendone l'eliminazione e contribuendo a ridurre l'assorbimento. Optivita è un prodotto ben equilibrato e gustoso, composto da semplici fiocchi tostati di avena, riso e frumento integrali, uniti a croccantissimi agglomerati di cereali. Inoltre, ha un basso contenuto di grassi saturi, che sono tra i principali fattori dell'innalzamento del colesterolo nell'organismo, e di sale. Inizia anche tu a prenderti piacevolmente cura della tua salute fin dal mattino, una tazza di Optivita con latte parzialmente scremato e un frutto sono un esempio di colazione completa e gustosa per iniziare al meglio la giornata! Per ridurre il colesterolo parti da una buona colazione". (I grassetti sono nell'originale).]

Nella medesima pagina sono riferite, quali "FONTI: Elke Theuvsen and Ronald P. Mensink (2006) Simultaneous intake of Beta-glucan and Plant Stanol Esters affects lipid metabolism in slightly hypercholesterolemic subject. The Journal of nutrition 137:583-588, 2007"]

⁶ [La segnalazione è pervenuta in data 31 gennaio 2011, ossia successivamente all'avvio del procedimento.]

⁷ [In base alle indicazioni presenti nella comunicazione contestata, il quantitativo di betaglucani recato da 100 gr di prodotto era pari a 2,1 gr. mentre il singolo fiocchino ne conteneva 0,17 gr: ne conseguiva che una porzione di prodotto ragionevolmente assumibile pro die, non poteva apportare il quantitativo di dette fibre (3 gr.) raccomandato dall'EFSA nel consumo quotidiano al fine di sostenere il claim salutistico specificamente validato (il parere del 2009 è reperibile all'url <http://www.efsa.europa.eu/it/scdocs/scdoc/1254.htm>).]

⁸ [Avanzata nella comunicazione pervenuta il 18 gennaio 2011.]

⁹ [Il professionista fornisce i dati relativi a ciascuna variante del medesimo prodotto. La "classic" ha riscosso più successo tra il pubblico registrando tuttavia - dal 2008 al 2010 - una sensibile contrazione delle vendite: nello scorso anno, infatti, esse si sono attestate a [omissis] unità (contro le [omissis] del 2008) ed il conseguente fatturato è calato a [omissis] euro rispetto a quello ([omissis] euro)

promozionale per il prodotto è partita nel luglio del 2007 su diversi supporti media ma già dal 2009 è stata limitata al solo messaggio a stampa (con conseguente riduzione dell'investimento) per cessare del tutto nel 2010¹⁰, ad eccezione dei siti *internet* del professionista all'interno dei quali l'informazione pubblicitaria sul prodotto è presente dal settembre del 2008.

16. Il professionista ha prodotto ampia documentazione scientifica attestante l'idoneità dei betaglucani a svolgere un'azione riduttiva del colesterolo, anche in relazione alla questione dell'apporto quantitativo di fibre (complessivo e giornaliero) per singola porzione. In particolare, Kellogg si sofferma ad illustrare gli ultimi pareri resi dall'EFSA in merito ai betaglucani da avena sostenendo, in sintesi, che l'indicazione ivi contenuta relativa al consumo del quantitativo giornaliero (3 gr) - necessario per sostenere l'effetto salutistico sui livelli di colesterolo - non debba essere riferita esclusivamente ad una o più porzioni quotidiane del medesimo prodotto reclamizzato, bensì in relazione a diversificate fonti alimentari che, nel corso della giornata, concorrono a formare una dieta bilanciata per il consumatore.

La validità di tale interpretazione, a supporto dei *claim* contestati, sarebbe avvalorata, secondo il professionista, dai pareri favorevoli emessi - nel periodo 2007/2008 e in via preventiva - sui messaggi pubblicitari, relativi al prodotto *de quo*, da parte del Comitato di controllo dell'Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria nonché, sull'etichetta del prodotto, da parte del Ministero della Salute¹¹.

17. Nella comunicazione del 14 gennaio 2011, Kellogg, ai sensi dell'articolo 27, comma 7, del Codice del Consumo nonché dell'articolo 8 del Regolamento, ha presentato alcuni impegni, integrati il 23 febbraio, 28 marzo, 1° e 5 aprile 2011, con riferimento sia alla confezione, sia ai siti *web* relativi ad *Optivita*. Di seguito si procede ad una descrizione degli impegni assunti dal professionista, che nella loro versione definitiva fanno parte integrante del presente provvedimento.

18. Gli impegni proposti consistono:

i) nell'indicazione esclusiva della oggettiva presenza nel prodotto di betaglucano da avena (quale fibra solubile benefica all'interno di un'alimentazione completa e bilanciata) senza l'utilizzo di *claim* specifici sul metabolismo del colesterolo e mediante rimozione dei termini "ridurre", "*riduzione et similia*", omettendo, altresì, qualsiasi cenno a effetti benefici diretti sempre in riferimento al colesterolo;

ii) nell'*"indicazione della quantità di betaglucano presente per 100 gr e per porzione (40 gr.) nella tabella nutrizionale, con indicazione integrativa sulla confezione che la quantità raccomandata di betaglucano è di 3 g, quantità che può essere assunta da varie fonti che costituiscano parte di una dieta varia ed equilibrata"*;

iii) nel rendere al consumatore ulteriori informazioni di educazione alimentare, segnatamente quanto al consumo di prodotti contenenti betaglucano in vista del mantenimento di un normale livello di colesterolo nell'ambito di uno stile di vita sano ed equilibrato;

iv) nell'eliminazione di *"qualsiasi contenuto, immagine, rappresentazione che, anche solo potenzialmente e nella comune interpretazione del consumatore medio, possano assumere significato latamente fraintendibile rispetto alla relazione tra consumo di betaglucani da avena e metabolismo del colesterolo nel senso di efficacia diretta modificativa o di riduzione del colesterolo"*.

19. Il professionista ha espressamente specificato che i suddetti impegni saranno coerentemente rispettati e direttamente implementati nelle future confezioni e campagne pubblicitarie del prodotto *"o per altri consimili che venissero in futuro immessi in commercio (...)"* e che per caratteristiche di formulazione e destinazione al consumo apportassero un quantitativo di betaglucano da avena o da altre fonti inferiore a 3 grammi per porzione, facendosi allo stato attuale riferimento alla quantità complessiva giornaliera raccomandata, ai fini dei benefici del betaglucano sul colesterolo in base alle opinioni scientifiche rese da EFSA.

20. Kellogg si è, infine, impegnata sia a commercializzare la nuova confezione di *Optivita* - rielaborata in conformità agli impegni assunti - a far tempo dal 15 giugno 2011, nonché a sospendere già dalla seconda settimana di aprile 2011, *"la pubblicazione in internet del sito www.optivita.it"* e a modificare *"le web pages relative al prodotto Optivita dal sito www.kelloggs.it eliminando ogni riferimento alla riduzione di colesterolo"*¹².

raggiunto nel 2008. Sorte analoga hanno subito le varianti frutti rossi (addirittura ritirata dal mercato a novembre 2009) e nocciole e mandorle le quali, peraltro, nel 2008 e nel 2009, hanno raggiunto dati di vendita e di fatturato nettamente inferiori rispetto alla variante tradizionale.

Dalla data del lancio e fino a novembre 2010 sono state vendute al pubblico complessivamente [omissis] di prodotto. Il conseguente fatturato dell'azienda, nel medesimo periodo, è stato pari a [omissis] euro.]

¹⁰ [Spot tv e stampa sono stati diffusi da luglio a novembre 2007 per un costo complessivo pari a [omissis] euro; i costi si sono abbassati a [omissis] euro per i messaggi diramati a mezzo stampa e spot tv - nel periodo da gennaio ad aprile - nonché su supporto radiofonico e a mezzo stampa da settembre a novembre del 2008; nel 2009 c'è stata solo una campagna a mezzo stampa (quotidiana e periodica) nei mesi di marzo e aprile, per un totale di [omissis] euro.]

¹¹ [Kellogg's Optivita è un prodotto soggetto a notifica della relativa etichetta di confezionamento al Ministero della Salute - in virtù della presenza di vitamine e minerali di cui è arricchito - in ossequio alla Circolare Ministeriale 6 marzo 2008, n. 4075, con riferimento al Regolamento CE n. 1925/2006.]

¹² [Attualmente, dall'home page del sito www.optivita.it, si viene automaticamente rinviati all'indirizzo http://www.kelloggs.it/pages/prodotti.aspx?id_brand=07EA, ove non compare più alcuna immagine del prodotto in esame. La pagina web si limita ad annotare soltanto: "I Kellogg's Optivita sono friabili fiocchi tostati di avena, riso e frumento integrali uniti a croccantissimi cereali. I suoi fiocchi contengono naturalmente una componente dell'avena integrale, il betaglucano. In più hanno un

IV. VALUTAZIONE DEGLI IMPEGNI

21. L'Autorità ritiene che gli impegni proposti dal professionista siano idonei a sanare i possibili profili di illegittimità della pratica commerciale contestati nella comunicazione di avvio del 27 dicembre 2010 in riferimento sia alla confezione del prodotto dei fiocchi di cereali integrali *Optivita* sia alla comunicazione già diffusa sui siti *internet* www.optivita.it e www.optivita.it.

24. In particolare, appare idonea ed esaustiva, al fine di eliminare la possibile scorrettezza del messaggio contestato nel presente procedimento, l'espunzione integrale dalla confezione di *Optivita* e dai siti *internet* aziendali, dei *claim* relativi alla riduzione del colesterolo correlata alla presenza, nel prodotto, di betaglucani.

22. Appaiono, inoltre, congrue le ulteriori precisazioni che, nell'ambito di una ampia informazione nutrizionale, verrebbero fornite, sulle confezioni del prodotto e nella futura comunicazione pubblicitaria, circa i quantitativi di betaglucano arrecati da ciascuna porzione di prodotto a confronto della dose necessaria, del pari prospettata, per ottenere l'effetto salutistico derivante dal consumo di dette fibre.

23. Opportuno corollario di tali impegni appare quello – pure assunto da Kellogg – di evitare, sulle future confezioni e campagne pubblicitarie, *"qualsiasi contenuto, immagine, rappresentazione che, anche solo potenzialmente e nella comune interpretazione del consumatore medio, possano assumere significato latamente fraintendibile rispetto alla relazione tra consumo di betaglucani da avena e metabolismo del colesterolo nel senso di efficacia diretta modificativa o di riduzione del colesterolo"*.

24. Sempre ai fini dell'idoneità degli impegni a superare i possibili profili di scorrettezza della pratica va evidenziato che i suddetti impegni valgono anche per altri prodotti *"che venissero in futuro immessi in commercio"*.

Congrui, del pari, risultano i tempi prospettati da Kellogg per la commercializzazione delle nuove confezioni, conformi alle indicazioni prospettate negli impegni.

25. Ai fini dell'idoneità dei suddetti impegni occorre, infine, considerare la ridotta diffusione della pratica, posto che il *claim* contestato nell'ultimo anno è stato utilizzato dal professionista soltanto sulle confezioni del prodotto, senza diffusione di campagne promozionali specifiche su supporti diversi dai siti aziendali. Inoltre, dai dati forniti da Kellogg emerge che i volumi di vendita del prodotto appaiono modesti e in progressivo decremento, a riprova di una comunque non rilevante suggestione esercitata dal *claim* contestato sui consumatori.

26. Alla luce di tutte le considerazioni suesposte, gli impegni presentati dal professionista soddisfano i requisiti previsti dall'articolo 27, comma 7, del Codice del Consumo;

RITENUTO, pertanto, che gli impegni presentati dalla società Kellogg Italia S.p.A., che fanno parte integrante del presente provvedimento, siano idonei a far venir meno i possibili profili di scorrettezza della pratica commerciale oggetto di istruttoria realizzata, per il prodotto *Optivita*, sia sulle confezioni dei medesimi fiocchi di cereali, sia mediante i siti *internet* afferenti al medesimo professionista;

RITENUTO, inoltre, di disporre l'obbligatorietà dei suddetti impegni nei confronti della società Kellogg Italia S.p.A.;

RITENUTO, infine, di poter chiudere il procedimento senza accertare l'infrazione;

DELIBERA

a) di rendere obbligatori, nei confronti della società Kellogg Italia S.p.A., ai sensi dell'articolo 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell'articolo 8, comma 2, lettera a), del Regolamento, gli impegni proposti in data 14 gennaio 2011 e così come modificati ed integrati in data 23 febbraio, 28 marzo, 1° e 5 aprile 2011;

b) di chiudere il procedimento senza accertare l'infrazione, ai sensi dell'articolo 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell'articolo 8, comma 2, lettera a), del Regolamento;

c) che la società Kellogg Italia S.p.A., entro sessanta giorni dalla data di notifica della presente delibera, informi l'Autorità delle modalità di attuazione degli impegni.

Ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del Regolamento, il procedimento potrà essere riaperto d'ufficio, laddove:

a) il professionista non dia attuazione agli impegni;

b) si modifichi la situazione di fatto rispetto ad uno o più elementi su cui si fonda la decisione;

c) la decisione di accettazione di impegni si fondi su informazioni trasmesse dalla Parte che siano incomplete, inesatte o fuorvianti.

Ai sensi dell'articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza alla presente delibera, l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 150.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE

Luigi Fiorentino

IL PRESIDENTE

Antonio Catricalà